

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2003

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate**Voto regionale n. 53**

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3
* PESSINA (FI), relatore	3

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 4
SCARABOSIO (FI), relatore	4

(1791) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Senza ed altri
(Rinvio del seguito della discussione)

* PRESIDENTE	Pag. 4
BRUTTI PAOLO (DS-U)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

Voto regionale n. 53

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1706 e voto regionale n. 53 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 16 ottobre 2002.

Come i colleghi ricorderanno, si era manifestata l'esigenza di trovare una diversa copertura finanziaria: infatti, quella indicata nel testo del provvedimento non è risultata praticabile, secondo quanto ci ha comunicato il rappresentante del Governo nella precedente riunione.

Do la parola al relatore affinché ci illustri la nuova proposta emendativa, che ci consenta di superare i succitati problemi di copertura finanziaria.

PESSINA, *relatore*. Sulla base di informazioni acquisite, propongo alla Commissione l'emendamento 2.1, la cui approvazione ci dovrebbe consentire di reperire la necessaria copertura finanziaria per il provvedimento: «All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Questa è la proposta che sottopongo alla vostra attenzione, con l'augurio che trovi pieno consenso, come le altre parti del disegno di legge che stiamo discutendo, al fine di imprimere alla procedura l'accelerazione necessaria.

Come potete immaginare, anche il mancato incidente occorso ieri all'aeroporto di Linate ha riaperto la ferita ed ha evidenziato di nuovo questa carenza del Governo nell'esecuzione della formale promessa fatta a suo tempo.

PRESIDENTE. Ribadito che la Commissione è impegnata a pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, l'emendamento 2.1,

testé presentato dal relatore, sarà immediatamente trasmesso alla Commissione bilancio affinché formuli il prescritto parere.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 13 novembre 2002.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 10.4, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla luce dei finanziamenti stanziati dalla legge finanziaria 2002, proporrei di riaprire i termini per presentare una nuova formulazione dell'emendamento, in quanto i fondi necessari possono essere reperiti nella finanziaria 2003.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, propongo di fissare il termine di presentazione della nuova formulazione dell'emendamento 10.4 per domani, giovedì 23 gennaio 2003, alle ore 10, e, di conseguenza, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 10 di venerdì 24 gennaio 2003.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1791) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Senza ed altri

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1791, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 13 novembre 2002; ricordo che in quella sede il relatore ha svolto la sua relazione. Dovremmo ora procedere alla discussione generale.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, considerata l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, la invito a rinviare l'apertura della discussione generale ad altra occasione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1706

d'iniziativa governativa

Art. 2.*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO**2.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE N.1406
d'iniziativa governativa

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giochi olimpici» sono aggiunte le seguenti: «e delle opere connesse» e dopo le parole: «l'Ente nazionale per le strade (ANAS)» sono aggiunte le seguenti: «e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la Satti Spa,»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «3,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

EMENDAMENTO

10.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà ad ognuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".».

